Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 24 agosto 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **609**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1: all'elenco dei seminari delle facoltà di lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Seminario di letteratura italiana;
Seminario di letteratura latina;
Seminario di storia;
Seminario di storia dell'arte;
Seminario di letteratura araba;
Seminario di letteratura cinese;
Seminario di letteratura giapponese;
Seminario di letteratura ebraica;
Seminario di letteratura hindi;
Seminario di letteratura iranica.

Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia delle dottrine politiche;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia dell'arte contemporanea.

Art. 20: all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature orientali il n. 1) è modificato nel modo seguente:

1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere fra l'araba, l'ebraica, la cinese, la giapponese o la hindi).

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di « Caucasologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 121. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **610**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38: all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-amministrativo sono aggiunti quelli di:

Criminologia;
Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
Sociologia del lavoro e della industria;
Storia dei movimenti sindacali.

Art. 39: all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-economico sono aggiunti quelli di:

Demografia;
Pianificazione ed organizzazione territoriale;
Economia internazionale;
Storia e politica monetaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 119. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1971.
Conseguimento di titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 253, 254, 256, 257, 259, 270, 271, 272 e 298-*bis* (secondo comma) del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1953;

Decreta:

Sono approvati gli uniti programmi di esami integrativi distinti con i numeri sottoelencati, relativi al conseguimento, a norma del secondo comma dell'articolo 298-*bis* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), dei titoli professionali di cui appresso:

1) padrone marittimo di prima classe per il traffico;
2) padrone marittimo di prima classe per la pesca;
3) marinaio autorizzato al traffico;
4) marinaio autorizzato alla pesca;
5) capo barca per il traffico nello Stato;
6) meccanico navale di 1ª classe specializzato;
7) meccanico navale di 2ª classe per motonavi;
8) fuochista autorizzato.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

PROGRAMMA N. 1

ESAME INTEGRATIVO PER PADRONE MARITTIMO DI 1ª CLASSE PER IL TRAFFICO

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

1) Determinazione del punto nave con linee di posizione in navigazione stimata - Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

2) Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di inquinamento delle acque marine.

3) Stabilità e assetto della nave - Compartimentazioni e mezzi di esaurimento - Piani di carico e stivaggio delle merci in rapporto alla stabilità della nave - Imbarco e trasporto di merci pericolose con particolare riguardo ai carichi scorrevoli, a quelli soggetti a combustione spontanea, ai carichi esplosivi, corrosivi, infiammabili, velenosi e odoranti - Problemi particolari delle navi cisterna agli effetti della stabilità e sicurezza.

PROGRAMMA N. 2

ESAME INTEGRATIVO PER PADRONE MARITTIMO DI 1ª CLASSE PER LA PESCA

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

1) Determinazione del punto nave con linee di posizione in navigazione stimata - Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

2) Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di inquinamento delle acque marine.

3) Stabilità e assetto della nave - Compartimentazione e mezzi di esaurimento - Piani di carico e stivaggio delle merci in rapporto alla stabilità della nave e imbarco e trasporto di merci pericolose con particolare riguardo alle merci scorrevoli, a quelle soggette a combustione spontanea, alle merci esplosive, corrosive, infiammabili, velenose e odoranti.

PROGRAMMA N. 3

ESAME INTEGRATIVO PER MARINAIO AUTORIZZATO AL TRAFFICO

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

1) Risoluzione sulla carta di tutti i problemi relativi alla navigazione stimata.

2) Impiego e lettura delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio - Portolani - Elenco dei fari e fanali.

3) Cenni di meteorologia e di oceanografia - Correnti e maree.

4) Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, spinta, centro di spinta, centro di gravità - Stabilità.

PROGRAMMA N. 4

ESAME INTEGRATIVO
PER MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

Programma identico a quello dell'esame integrativo per marinaio autorizzato al traffico (programma n. 3).

PROGRAMMA N. 5

ESAME INTEGRATIVO PER CAPOBARCA
PER IL TRAFFICO NELLO STATO

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

1) Principali doveri del comandante di nave secondo i regolamenti marittimi, commerciali e sanitari.

2) Regolamento per evitare gli abbordi in mare.

3) Risoluzione sulle carte nautiche di problemi di navigazione costiera e stimata.

PROGRAMMA N. 6

ESAME INTEGRATIVO PER MECCANICO NAVALE
DI 1ª CLASSE SPECIALIZZATO

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

1) Manutenzione, regolazione, condotta e manovra di un impianto di propulsione a combustione interna o a vapore: smontaggio, verifica e rettifica dei vari organi dello stesso.

2) Organizzazione dei servizi di sicurezza - Prevenzione ed estinzione degli incendi - Funzionamento e manutenzione degli impianti relativi.

3) Stabilità della nave nelle varie condizioni di carico - Diagramma di stabilità - Riserva di galleggiabilità - Bordo libero - Assetto trasversale e longitudinale.

PROGRAMMA N. 7

ESAME INTEGRATIVO PER MECCANICO NAVALE
DI 2ª CLASSE PER MOTONAVI

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

1) Norme per la conservazione dei motori endotermici - Regolazione dei motori - Visite e rettifica agli organi mobili e di distribuzione - Pompe di lavaggio e compressori - Pompette del combustibile - Preparazione e messa in moto dei motori - Norme di massima per la condotta e vigilanza durante il moto - Avarie ed inconvenienti che possono presentarsi durante il moto e modo di eliminarli e ripararli.

2) Cenni sui generatori elettrici a corrente continua ed alternata - Quadro elettrico - Circuiti di bordo - Guasti più frequenti al macchinario ed agli impianti elettrici - Modo di riconoscerli e di ripararli - Cenno sugli accumulatori e pile.

3) Lavori di manutenzione allo scafo ed agli apparecchi di governo - Macchine del timone - Frenelli - Agghiaccio - Argano a salpare - Verricello da tonneggio - Visita carena in bacino - Rilievo laschi astucci elica ed agugliotti timone.

4) Servizi generali della nave - Tubolature varie - Servizio dell'acqua dolce e relative casse - Servizio sanitario - Casse di zavorra - Macchinari relativi - Tubolature di vapore e di scarico - Ventilazione della nave - Caloriferi.

PROGRAMMA N. 8

ESAME INTEGRATIVO PER FUOCHISTA AUTORIZZATO

PROVA ORALE
(durata 20 minuti)

1) Combustibili e lubrificanti impiegati nelle caldaie e macchine marine - Loro caratteristiche principali.

2) Caldaie marine - Principali tipi - Norme di manutenzione e prevenzione delle avarie - Vigilanza durante l'accensione.

3) Macchine alternative e principali macchinari ausiliari a vapore - Norme di manutenzione e prevenzione delle avarie Vigilanza durante il funzionamento.

(7729)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.
Conseguimento di titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 253-*bis* e 254-*bis* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I corsi specializzati di cui agli articoli 253-*bis* e 254-*bis* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) dovranno essere svolti in conformità degli acclusi programmi ed avranno la durata di almeno tre mesi con un minimo di 200 ore di lezioni unite ad esercitazioni pratiche.

Art. 2.

Lo svolgimento dei corsi può essere affidato:

a) agli istituti tecnici ed agli istituti professionali per le attività marinare, statali o parificati;

b) all'istituto addestramento lavoratori di S. Benedetto del Tronto;

c) all'Istituto nazionale per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori.

Art. 3.

La prova dell'esito della frequenza dei corsi è documentata da certificazione dei presidi e direttori degli istituti di cui al precedente art. 2.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

PROGRAMMA N. 1

CORSO SPECIALIZZATO PER PADRONE MARITTIMO
DI 2ª CLASSE PER IL TRAFFICO

(art. 253-*bis* del regolamento di esecuzione
del codice della navigazione)

1° *Gruppo*:

1) I corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare. Sistema solare, fasi lunari, eclissi. La terra, figura, movimento di rotazione della terra, poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte. Il movimento di rivoluzione della terra, l'eclittica, le stagioni.

2) La misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali, rosa dei venti. Fissare sulla carta un punto date le coordinate geografiche, rilevare dalle carte le coordinate geografiche di un punto dato.

3) Magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione della bussola.

4) Prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave. Solcometro a barchetta.

5) Elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine, medio parallelo.

6) Carte nautiche in proiezione di Mercatore, vari tipi di proiezione. Maneggio delle carte nautiche. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Portolani, elenco dei fari e fanali.

2° *Gruppo*:

1) Cenni di meteorologia, atmosfera, la pressione atmosferica, il barometro, la temperatura dell'aria, termometri, il vento, fenomeni meteorici. Cenni di oceanografia: il mare, correnti, maree, onde.

2) Cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Condotta della navigazione in vicinanza della costa o di pericoli. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Cenni elementari sulla girobussola e sul pilota automatico.

3° *Gruppo*:

1) Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela, delle loro parti, sistemazioni, attrezzi e dotazioni. Principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta, centro di spinta, centro di gravità. Stabilità.

2) Sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d'acqua nella carena, abbandono della nave, uomo in mare, incendio) - Provvedimenti preventivi ed azioni per fronteggiarli.

4° *Gruppo*:

1) Doveri del comandante secondo le leggi e regolamenti marittimi, commerciali e sanitari.

2) Regolamento per evitare gli abbordi in mare (in tutta la sua estensione). Codice internazionale sui segnali. Norme per l'impiego della radiotelegrafia.

PROGRAMMA N. 2

CORSO SPECIALIZZATO PER PADRONE MARITTIMO DI 2ª CLASSE PER LA PESCA

(art. 254-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Il programma del corso è identico a quello per il titolo di padrone marittimo di 2ª classe per il traffico (programma n. 1), con l'aggiunta delle seguenti materie:

Biologia marina:

1) Oceani e mari sotto l'aspetto talasso-biologico - Caratteri fisici e chimici dell'acqua marina.

2) Nozioni elementari sulla biologia degli animali marini interessanti l'alimentazione ed il commercio.

Tecnica della pesca:

1) Tecnologia peschereccia - I principali attrezzi e sistemi di pesca a carattere industriale - Materie prime: conoscenza dei filati, delle loro torciture, resistenza e tintura dei medesimi - Esempi pratici di rattoppatura di reti - Conoscenza del montaggio di reti a strascico e di circuizione - Confezione di nodi.

2) Tipi principali di natanti per la pesca industriale oceanica e mediterranea di altura e costiera.

3) Applicazione alla pesca della tecnica del freddo (refrigerazione e congelamento) - Altri sistemi di conservazione e lavorazione del pescato a bordo - Sottoprodotti.

4) Cenni sull'uso degli ecometri e degli ittioscopi, ecc.).

Aspetti giuridici economici e sociali della pesca:

1) La pesca nella legislazione italiana e conoscenza delle convenzioni internazionali relative alla pesca.

2) Cenni sul commercio e i mercati ittici.

(7732)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo;

Visti i decreti ministeriali 25 febbraio 1970, 10 marzo e 26 maggio 1970, con i quali è stato nominato il consiglio di amministrazione del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Vista la lettera n. 18244 del 25 giugno 1971 con la quale il Consiglio nazionale delle ricerche propone la nomina del prof. Baldassarre De Lerma a componente il consiglio di amministrazione del suindicato laboratorio di zoologia applicata alla caccia, in sostituzione del prof. Alessandro Ghigi, dimissionario e successivamente deceduto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Il prof. Baldassarre De Lerma è nominato, sino al 6 aprile 1973, componente del consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, in sostituzione del prof. Alessandro Ghigi, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: NATALI

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata (cellophan) operanti nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata (cellophan) nella provincia di

Pavia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata (cellophan) nella provincia di Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7803)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti in provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti in provincia di Aosta si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti in provincia di Aosta.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7804)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nelle provincie di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti nelle provincie di Campobasso e Isernia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nelle provincie di Campobasso e Isernia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7805)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione lievito per panificazione e che hanno comportato la cessazione della attività nello stabilimento di S. Vito Tagliamento (Pordenone), per cui i lavoratori dipendenti dallo stabilimento stesso sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7806)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio di Torino Maggia & C. S.p.a. di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Lanificio di Torino Maggia & C. S.p.a. di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio di Torino Maggia & C. S.p.a. di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7807)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della filatura e tessitura della juta operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai del l'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della filatura e tessitura della juta operanti in provincia di Rovigo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai dipendenti dalle aziende di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi econo-

mica locale delle aziende industriali del settore della filatura e tessitura della juta operanti in provincia di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7801)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata (cellophan) operanti nella provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata (cellophan) nella provincia di Piacenza si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata (cellophan) nella provincia di Piacenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7802)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Lamborghini Ferruccio - trattrici agricole, di Cento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lamborghini Ferruccio - trattrici agricole, di Cento (Ferrara), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 29 dicembre 1970 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Lamborghini Ferruccio - trattrici agricole, di Cento (Ferrara);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lamborghini Ferruccio - trattrici agricole, di Cento (Ferrara);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 dicembre 1970, a favore degli operai dipendenti dalla ditta Lamborghini Ferruccio - trattrici agricole, di Cento (Ferrara), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 6 aprile 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA

Approvazione di varianti al piano regolatore generale di Catanzaro

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria in data 3 giugno 1971, n. 6622, sono state approvate, in applicazione della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sei varianti al piano regolatore generale del comune di Catanzaro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, relative alle aree occorrenti per la costruzione di sei edifici scolastici, varianti adottate con deliberazioni del consiglio comunale n. 147 in data 30 luglio 1968, n. 150 in data 31 luglio 1968 e n. 40 in data 20 giugno 1969.

(7662)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice « La Val del Bisenzio », con sede in Vaiano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1971, il sig. Silvano Baldini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice « La Val del Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze), in sostituzione del dott. Pietro Romanelli, deceduto.

(7775)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1971, il sig. Silvano Baldini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze), in sostituzione del dott. Pietro Romanelli, deceduto.

(7782)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brindisi

Con decreto interministeriale n. 511 data 27 luglio 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica, ai beni patrimoniali dello Stato, di un terreno sito nel comune di Brindisi, riportato in catasto alla partita 18137, foglio n. 86, particelle numeri 126, 127, 128 ed alla partita n. 9537, foglio n. 86, particelle numeri 120, 121, 122, 30 e foglio n. 87, particelle numeri 105 e 106, della superficie complessiva di mq. 27.687.

(7637)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione dell'esplosivo da mina denominato « Plastic SEM C »

L'esplosivo da mina denominato « Plastic SEM C » che la Società esplosivi Monferrato intende fabbricare nello stabilimento della Società Pravisani esplosivi sito in Sequals, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7769)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località « Bacino di Bando » in comune di Argenta

Con decreto ministeriale 10 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sui terreni costituenti il « bacino di Bando », in comune di Argenta (Ferrara), della estensione di ha. 52, i cui confini sono così delimitati:

Nord: canale circondariale;
Ovest: canale della Botte;
Est: zona di ripopolamento di Bando;
Sud: zona di ripopolamento di Bando.

(7766)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 6 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,48	622,48	622,90	622,48	621,65	622,15	622,50	622,48	622,48	622,80
Dollaro canadese	611,65	611,65	612,50	611,65	610,40	612,05	611,70	611,65	611,65	612 —
Franco svizzero	152,94	152,94	153,02	152,94	153 —	153,25	152,965	152,94	152,94	153,30
Corona danese	83,10	83,01	83,05	83,10	82,90	83,90	83,02	83,10	83,01	82,95
Corona norvegese	87,65	87,65	87,70	87,65	87,60	87,62	87,65	87,65	87,65	87,60
Corona svedese . .	120,68	120,68	120,70	120,68	120,60	120,65	120,67	120,68	120,68	120,65
Fiorino olandese	176,28	176,28	176,40	176,28	176,10	176,80	176,27	176,28	176,28	176,25
Franco belga .	12,544	12,544	12,55	12,544	12,54	12,54	12,5445	12,544	12,54	12,54
Franco francese	112,96	112,96	113,02	112,96	112,90	112,93	112,92	112,96	112,96	112,97
Lira sterlina	1505,60	1505,60	1506,25	1505,60	1504,75	1505,30	1505,65	1505,60	1505,60	1506,50
Marco germanico .	180,55	180,55	180,70	180,55	180,40	180,76	180,57	180,55	180,55	180,75
Scellino austriaco .	24,991	24,991	24,99	24,991	25 —	24,97	24,995	24,991	24,99	24,96
Escudo portoghese	21,865	21,865	21,89	21,865	21,90	21,87	21,875	21,865	21,86	21,88
Peseta spagnola . . .	8,9565	8,9565	8,97	8,9565	8,95	8,95	8,96	8,9565	8,95	8,96

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

Avvertenza: La media dei titoli e i cambi medi del 6 agosto 1971 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto **1971.**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7743)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, italiana.

(7947)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/480 di data 20 febbraio 1933, con il quale il cognome del sig. Benedetič Francesco, nato a Cosana-S. Martino di Quisca il 25 luglio 1875, venne ridotto in forma italiana di «Benedetti» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Rožič Francesca ed ai figli Giuseppe e Francesca;

Vista la domanda, di data 2 aprile 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio di Giuseppe Benedetti, signor Filiberto Benedetti, nato a Monfalcone (Gorizia) il 17 febbraio 1935, residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 9/1, con la quale chiede per sè, per la propria moglie Nadja, nata Gravner e per la figlia Vesna, la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Benedetič», posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Benedetti è restituito nella forma originaria di «Benedetič», nei confronti dell'istante Filiberto Benedetti.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Gravner Nadja, nata a Gorizia il 23 ottobre 1945, moglie;

2) Benedetti Vesna, nata a Gorizia il 6 agosto 1966, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/15676 di data 28 marzo 1931, con il quale il cognome del sig. Antonio Radovič, nato ad Aurisina il 17 maggio 1881, venne ridotto in forma italiana di «Radovigi» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Rudez Maria ed ai figli Maria, Antonio, Leopoldo e Francesca;

Vista la domanda di data 18 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio di Antonio Radovigi, nato il 4 agosto 1911, sig. Radovigi Sergio, nato ad Aurisina il 25 dicembre 1937, residente ad Aurisina n. 180/A (Trieste), con la quale chiede per sè, per la propria moglie Miranda, nata Caharija e per la figlia Dasa, la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Radovič», posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Radovigi è restituito nella forma originaria di «Radovič», nei confronti dell'istante Sergio Radovigi.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Caharija Miranda, nata a Trieste il 21 ottobre 1942, moglie;

2) Radovigi Dasa, nata a Trieste il 23 marzo 1970, figlia.

Il sindaco di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2138-29/V, di data 11 giugno 1931, con il quale il cognome del sig. Grgič Giovanni, nato a Trieste l'8 febbraio 1875, venne ridotto in forma italiana di «Gregori» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Grgič Maria ed al figlio Stanislao;

Vista la domanda, di data 12 marzo 1971, corredata dalla prescritta documentazione, del figlio di Stanislao Gregori, signor Raffaele Gregori, nato a Trieste il 24 settembre 1945, residente a Trieste, Padriciano n. 43, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Grgič» posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Gregori è restituito nella forma originaria di «Grgič», nei confronti dell'istante Raffaele Gregori.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/19437 di data 18 marzo 1932, con il quale il cognome del sig. Giovenzio Kocman, nato a Sgonico il 2 febbraio 1909, venne ridotto, su domanda del predetto, in forma italiana di «Cosmani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Milena Maria e alla figlia Edda Maria;

Vista la domanda, di data 3 dicembre 1970, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Giuseppe Cosmani, nato a Sgonico il 15 aprile 1936, residente a Sales n. 17 (Sgonico), con la quale chiede per sè, per la propria moglie Anna, nata Stubeli e per i figli Mirjan e Roberto, la

restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kocman », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Cosmani è restituito nella forma originaria di « Kocman », nei confronti dell'istante Giuseppe Cosmani.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Stubeli Anna, nata a Duino-Aurisina il 20 luglio 1940, moglie;

2) Cosmani Mirjan, nato a Trieste il 19 gennaio 1965, figlio;

3) Cosmani Roberto, nato a Trieste il 22 luglio 1968, figlio.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/58, Sgonico in data 10 maggio 1933, con il quale il sognome del sig. Martino Godnič, nato a Opacchiasella (Gorizia) il 15 marzo 1882, venne ridotto in forma italiana di « Godini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Carolina Fajt ed ai figli Carlo, Giuseppe, Anna e Ludmilla, alla nuora Alberta Colja ed alla nipote Maria;

Vista la domanda, di data 5 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, del figlio del sig. Carlo Godnič, dottor Giovanni Godini, nato a Sgonico il 12 giugno 1938, residente a Sgonico-Bristie n. 1, con la quale chiede per sè e per la propria moglie Ljiljana, nata Radosavljevic, la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Godnič », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Godini è restituito nella forma originaria di « Godnič », nei confronti dell'istante dott. Giovanni Godini.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti familiari:

1) Radosavljevic Ljiljana, nata a Barajevo (Jugoslavia) il 10 giugno 1938, moglie.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/827-29/V di data 30 gennaio 1930, con la quale il cognome della signorina Danev Ludmila, nata a Trieste il 9 settembre 1901, venne ridotto in forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai fratelli Mario e Ferdinando;

Vista la domanda, in data 22 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio di Mario Danieli, signor Carlo Danieli, nato a Trieste il 13 ottobre 1934, residente a Trieste in Villa Opicina n. 1197, con il quale chiede per sè, per la propria moglie Anna, nata Gorkic e per il figlio Eugen, la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Danev », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Danieli è restituito nella forma originaria di « Danev », nei confronti dell'istante Carlo Danieli.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Gorkic Anna, nata a Trieste il 14 febbraio 1939, moglie;

2) Danieli Eugen, nato a Trieste il 14 settembre 1960, figlio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 31 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2138-29/V, di data 11 giugno 1931, con il quale il cognome del sig. Grgič Giovanni, nato a Trieste l'8 febbraio 1875, venne ridotto in forma italiana di « Gregori » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Grgič Maria ed al figlio Stanislao;

Vista la domanda, in data 12 marzo 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio di Stanislao Gregori, signor Carlo Gregori, nato a Trieste il 5 febbraio 1943, residente a Trieste, Padriciano n. 43, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grgič » posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Gregori è restituito nella forma originaria di « Grgič », nei confronti dell'istante Carlo Gregori.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/15676 di data 28 marzo 1931, con il quale il cognome del sig. Antonio Radovič, nato ad Aurisina il 17 maggio 1881, venne ridotto in forma italiana di « Radovigi » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Rudez Maria ed ai figli Maria, Antonio, Leopoldo e Francesca;

Vista la domanda di data 18 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, della figlia di Antonio Radovigi, nato il 4 agosto 1911, signora Radovigi Fausta in Visintin, nata ad Aurisina il 14 marzo 1936, residente ad Aurisina Cave n. 36 (Trieste), con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Radovič », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Radovigi è restituito nella forma originaria di « Radovič », nei confronti dell'istante Fausta Radovigi in Visintin.

Il sindaco di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 23 luglio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(7608)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di L'Aquila

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precisata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1970, n. 1441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di L'Aquila.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio di Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello

Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Roma. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione, contemporanea alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato da sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla cate-

goria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 500 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 500) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzioni ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 500;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 500 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1971
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 330

(7668)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, n. 14 del 31 luglio 1971, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1970.

(7854)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Loano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3511 in data 24 ottobre 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Loano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona, nonchè le proposte formulate dall'ordine provinciale dei medici e dal comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Petrilli prof. dott. Ferdinando Luigi, docente d'igiene della Università di Genova;

Scopinaro prof. dott. Domenico, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Genova;

Podestà dott. Giovanni, medico provinciale di Genova;

Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Savona;

De Veris prof. dott. Bruno, ufficiale sanitario del comune di Savona.

Segretario:

Balla dott.ssa Annunziata, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune di Loano.

Savona, addì 10 agosto 1971

Il medico provinciale: LOMBARDI

(7724)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5054 del 3 luglio 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 8151 del 28 gennaio 1971 con il quale venivano dichiarati ammessi diciannove concorrenti che avevano prodotto domanda entro il termine stabilito;

Visto altresì il decreto n. 658 del 1° febbraio 1971 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla stessa in data 18 luglio 1971;

Constatata la legittimità e regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969:

1. Santini Paolo	punti	75,91	su 120
2. Selva Giorgio	»	73,45	»
3. Ippoliti Sauro	»	72,32	»
4. Giordano Fiorentino	»	71,35	»
5. Donzelli Mario	»	58,00	»
6. Roberto Pasquale	»	47,00	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 4 agosto 1971

Il medico provinciale: GIANNICO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 6321 con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista altresì la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969 e sono assegnati alla condotta a lato di ciascuno indicata:

Santini Paolo: Senigallia (Scapezzano);
Selva Giorgio: Senigallia (Romitelli);
Ippoliti Sauro: Cupramontana (1ª condotta);
Giordano Fiorentino: Ancona (Paterno);
Donzelli Mario: Corinaldo (2ª condotta);
Roberto Pasquale: Monte San Vito (1ª condotta).

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 4 agosto 1971

Il medico provinciale: GIANNICO

(7672)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.